

a cura di **Pierguido Soprani**, avvocato

## Responsabilità del medico competente



*Cassazione penale, sez. III,  
15 gennaio 2013, n. 1856,  
Pres. Mannino, Rel. Ramacci*

**Prevenzione infortuni - Medico competente -  
Compiti e funzioni - Ruolo propulsivo - Valuta-  
zione - È tale - Rapporto con il Datore di lavoro  
- Valutazione - Responsabilità - Condizioni**

L'espletamento dei propri compiti da parte del "medico competente" comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può limitarsi a un ruolo meramente passivo. Non essendo quella di medico competente una funzione meramente esecutiva, egli è tenuto, anche in assenza di sollecitazione da parte del datore di lavoro, a svolgere un vero e proprio ruolo propulsivo che determina, quale conseguenza, l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria. Né la totale inerzia del Datore di lavoro potrebbe costituire valida scriminante per il MC, il quale deve trarre elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che gli devono essere fornite dal Datore di lavoro, ma anche da quelle che egli può e deve acquisire direttamente di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro, o perché fornitagli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti.

### NOTA

*Un medico competente è stato condannato per la violazione dell'art. 25, D.Lgs. n. 81/2008, per non avere collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavo-*

*ratori per la parte di competenza e dell'organizzazione del servizio di primo soccorso; quello che, invece, avrebbe dovuto fare «considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro».*

*Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva rilevato che il generico riferimento del dato normativo al dovere di collaborazione del "medico competente" con il datore di lavoro ha presupposto un compito ausiliario e accessorio risolto in un obbligo di mezzi, essendo il medico privo di poteri coercitivi sull'obbligato principale (datore di lavoro o RSPP).*

*Dunque, il perimetro di imputazione della responsabilità del medico deve essere delimitato tenendo conto che lo stesso non può sostituirsi al datore di lavoro che è e rimane l'obbligato principale. Né la normativa ha previsto alcun obbligo di denuncia o di segnalazione alle autorità preposte da parte del medico competente.*

*Da questo conseguirebbe la necessità di valutare la responsabilità del "medico competente" non di per se stessa considerata, anzi mettendola in relazione alla condotta e al contegno di volta in volta tenuto dal datore di lavoro, che è il soggetto al quale spetta per legge di richiederne la collaborazione, e valutando quando effettivamente lo stesso l'abbia resa concretamente possibile.*

*L'imputato aveva contestato, pertanto, l'interpretazione della norma prospettata dal Giudice di merito, il quale aveva ritenuto che la collaborazione alla quale il "medico competente" è tenuto deve implicare anche un'attività di tipo propositivo, che deve essere tradotta nel sottoporre al datore di lavoro rilievi e proposte inerenti alla valutazione dei rischi che coinvolgono le proprie specifiche competenze in campo sanitario.*

*Ora, secondo l'imputato questa interpretazione amplierebbe oltremodo il significato del termine "collaborazione" utilizzato dal legislatore, significato che deve essere circoscritto, invece, a quelle attività nelle quali il "medico competente" è direttamente coinvolto dal datore di lavoro. Inoltre, la norma*

sanzionerebbe solo l'omessa collaborazione del medico competente, mentre rimarrebbe escluse dall'ambito di operatività dell'art. 25, D.Lgs. n. 81/2008, le ipotesi di collaborazione inadeguata, incompleta o erronea. Un ulteriore limite all'azione del "medico competente" sarebbe rappresentato, poi, dall'impossibilità di ottenere informazioni diverse da quelle che possono essere ottenute dal datore di lavoro. Non essendo poi previste forme tassative e vincolate per le segnalazioni effettuate dal medico nello svolgimento della funzione propositiva attribuitagli, sarebbe oltremodo difficile dimostrarne l'eventuale omissione.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, ritenendo che l'attività di collaborazione del medico competente, in precedenza limitata alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, è stata ampliata dall'art. 25, D.Lgs. n. 81/2008.

Quest'ultima norma ha esteso l'attività del medico competente anche alla programmazione, dove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Mentre originariamente, per la violazione degli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro, non era prevista alcuna sanzione penale, questa è stata introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009 (art. 58), sebbene limitata al solo medico competente e non anche al RSPP.

Il Giudice di merito, secondo la Cassazione, ha correttamente ritenuto che al medico competente non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui (datore di lavoro), quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante la sola sottoposizione al datore di lavoro, purché esauriente, dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le proprie competenze pro-

fessionali in materia sanitaria. Deve essere delimitato, dunque, in questa chiave di lettura, l'ambito degli obblighi imposti al medico competente, adempiuti i quali obblighi, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata alla sua esclusiva responsabilità penale.

Secondo la Suprema Corte, il medico competente non ha una funzione meramente esecutiva, bensì un vero e proprio ruolo propulsivo che ha determinato, quale conseguenza, l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria.

Così come avviene per il RSPP, anche il medico competente, seppur sfornito di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può nondimeno rispondere per il verificarsi di un infortunio o l'insorgere di una malattia professionale quando questi siano oggettivamente riconducibili a una situazione che lo stesso avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e di segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione di rischio.

L'espletamento dei propri compiti da parte del medico competente ha comportato, dunque, una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può limitarsi a un ruolo meramente passivo.

Quanto all'individuazione della condotta concretamente sanzionabile, secondo i Giudici di legittimità l'ambito della responsabilità penale resta confinato nella violazione dell'obbligo di collaborazione, il cui adempimento può essere opportunamente documentato o, comunque, accertato dal Giudice del merito caso per caso.

Nemmeno la totale inerzia del datore di lavoro potrebbe costituire valida scriminante per il medico competente, il quale deve trarre elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che gli devono essere fornite dal datore di lavoro, ma anche da quelle che lo stesso può e deve acquisire direttamente di sua iniziativa, per esempio, in occasione delle visite agli ambienti di lavoro o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti.